



Dec. 14/2015
Con. 10/2015
Rep. 14/2015

TRIBUNALE DI PIACENZA

Il Tribunale di Piacenza riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati

Dott.ssa Marina Marchetti, Presidente rel.

Dott. Maurizio Boselli Giudice

Dott. Giuseppe Bersani Giudice

DECRETO AI SENSI DELL'ART. 71 D. LGS. 270/99

Letta la relazione trimestrale relativa al periodo 30 agosto 2014 - 30 novembre 2014 aggiornata al 31 dicembre 2014, depositata da parte dei CC.SS. in data 9 febbraio 2015 circa la non avvenuta vendita del complesso aziendale effettuata ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. a) D. Lgs. 270/99 (cfr. pag. 20,21)

Dato atto del parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 febbraio 2015;

sentiti i CC.SS. nel corso dell'udienza del 12 febbraio 2015;

sentito il Pubblico ministero che ha partecipato all'udienza le cui conclusioni sono riportate nel verbale;

ha pronunciato il seguente decreto

DECRETO

rilevato che con sentenza del 13 luglio 2012 il Tribunale di Piacenza ha dichiarato lo stato di insolvenza della "R.D.B. spa" con sede in Pontenure (PC) via [REDACTED] iscritta presso il registro delle imprese di Piacenza p. iva n. [REDACTED] elettivamente domiciliata presso lo studio degli avvocati Massimiliano Scrocchi e Stefania Sozzi in Piacenza via [REDACTED], nominando Giudice delegato il dottor Giuseppe Bersani;

rilevato che su designazione del Ministero dello sviluppo economico venivano nominati Commissari giudiziali i seguenti professionisti:

Prof. Renato Camodeca, nato a [REDACTED]

Avv. Paolo Cevolani nato [REDACTED]

Avv. Giorgio Zanetti, nato a [REDACTED]

rilevato che i CC.GG. nella relazione depositata in data 13 agosto 2012 dopo aver premesso che *"... nella situazione attuale, il mercato dell'edilizia non residenziale sconta la ridotta propensione all'investimento da parte delle imprese: i dati già evidenziati al Capitolo 3 della presente Relazione, sotto questo profilo, evidenziano un sostanziale dimezzamento dei fatturati delle imprese produttrici di strutture prefabbricate dal 2008 al 2011"* avevano evidenziato come *"... la valutazione in merito alle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali è stata effettuata assumendo che il mercato di sbocco di RDB, dopo una così pesante flessione, non subisca un ulteriore e significativo ridimensionamento; ipotesi - quest'ultima - che lascerebbe ben poche prospettive di recupero non solo per RDB, ma anche per molte aziende del settore"*.

Tenendo conto di tali premesse i CC.GG. avevano preso in considerazione alcuni fattori, di natura endogena, particolarmente rilevanti nel caso di specie, fra cui, in primo luogo - il ripristino della fiducia - da parte di tutti gli operatori del mercato, in primis i committenti - nei confronti di RDB. Sottolineavano i CC.GG. come appariva *"... fondamentale individuare, per la prosecuzione delle attività nell'ipotesi di apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria, una figura professionale con competenze manageriali che, mediante la sapiente direzione delle risorse umane attualmente presenti in azienda, sia in grado di far fronte anzitutto al bisogno della clientela, attuale e potenziale, di essere rassicurata in ordine alla capacità dell'azienda stessa di portare a termine puntualmente le commesse, sia quelle in corso, sia quelle che potranno essere acquisite in futuro"*.

Da ultimo evidenziavano ancora i CC.GG. *"... appare di un certo rilievo la questione legata ai costi di struttura e più in particolare ai canoni di locazione degli immobili: come risulta dall'analisi di bilancio e come già evidenziato nei piani di salvataggio cui già si è fatto riferimento, la loro rinegoziazione risulta un elemento importante al fine di ristabilire l'economicità della gestione; sotto questo profilo, nel caso in cui tale via non fosse praticabile, sarebbe forse*

necessario ipotizzare altre soluzioni, come ad esempio la cessione dei rami aziendali a soggetti in grado di assorbire le risorse umane in altre strutture produttive (si veda la manifestazione di interesse di Italfabbricati S.p.A. circa l'attività di Tortoreto)".

La conclusione dei CC.GG. era pertanto nel senso che "... al verificarsi delle assunzioni e delle condizioni di cui sopra, e tenuto conto di quanto osservato nei paragrafi che precedono, gli scriventi ritengono che, nel caso di specie, sussistano le concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali per i motivi di seguito indicati. Come già scritto, l'azienda di proprietà di RDB costituisce un'importante realtà del sistema produttivo nazionale, dotata di risorse umane con indubbie competenze professionali e con spiccato senso di attaccamento all'azienda, di un know-how che non dovrebbe essere disperso, di capacità di produrre manufatti di qualità e di un brand noto da diversi decenni sul mercato dei prefabbricati e, più in generale, nel settore dell'edilizia; a ciò sia aggiunta la presenza di marchi registrati e di brevetti di un certo rilievo nonché di imprese autonome, sottoposte a controllo, operanti in aree di business complementari e di sicuro interesse. In altri termini, i fattori quali la qualità del prodotto, la pluridecennale esperienza nel settore, le capacità del management contribuiscono a valutare positivamente la concreta possibilità di trovare spazio nel sistema produttivo per l'azienda in esame, anche mediante la cessione a terzi: allo stato, infatti, essa è ancora in grado di funzionare, seppur con dimensioni notevolmente ridotte; le manifestazioni di interesse ricevute nel brevissimo periodo di tempo a disposizione costituiscono un elemento che depono in questo senso".

A tali primarie considerazioni i CC.GG. aggiungevano che "... successivamente all'ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria, la gestione, finalizzata alla cessione dei rami aziendali o alla ristrutturazione, non sarebbe gravata dai debiti pregressi e i nuovi debiti contratti nei confronti dei terzi potranno godere dei benefici della prededuzione. Il percorso prospettato, come già ricordato, è in larga parte condizionato dalla possibilità di accesso al credito bancario e di fornitura, al fine di poter finanziare il ciclo del circolante: a tal proposito, nel caso in cui RDB dovesse essere ammessa alla procedura di

Amministrazione Straordinaria, parrebbe peraltro possibile avvalersi, nei limiti dei fondi disponibili, della garanzia statale sui nuovi finanziamenti concessi. Si consideri, inoltre, che la gestione medesima potrà essere condotta senza quella dispersione di risorse finanziarie che ha caratterizzato il passato, derivante ad esempio dagli obblighi legati alla quotazione in Borsa e, più in generale, potrà essere improntata al contenimento sia dei costi, sia degli esborsi finanziari".

Sulla scorta di tali presupposti il Tribunale di Piacenza, con sentenza del 10 settembre 2012 dichiarava l'apertura della procedura di Amministrazione straordinaria della società R.D.B. spa, ed il Ministero confermava quali CC.SS. i professionisti già indicati nella fase di "osservazione";


in data 17 dicembre 2012 veniva depositata il programma di RDB di cui veniva autorizzata l'esecuzione da parte del competente Ministero in data 30 maggio 2013.

in data 3 luglio 2014, su richiesta del CC.SS. del 28 maggio 2014 (in prossimità della scadenza del termine annuale) veniva disposta da parte del Tribunale una proroga di mesi tre del termine annuale, ai sensi dell'art. 66 D. Lgs. 270/99 al fine di consentire la predisposizione di un nuovo bando di gara alla luce delle manifestazioni di interesse all'acquisto dei rami aziendali che erano pervenute al CC.SS.

Il termine annuale, decorrente dall'approvazione del programma da parte del competente Ministero, avvenuta in data 30 maggio 2013 e prorogato in data 3 luglio 2014 cessava, pertanto, in data 30 agosto 2014.

Alla luce della mancata vendita e del sostanziale inadempimento da parte di GEVE srl (risultata aggiudicataria dei complessi aziendali a seguito di procedura competitiva) alla data del 31.12.2014, (circostanza di cui i CC.SS. danno ampio conto a pag. 20 della relazione al 31.12.2014), da parte del Tribunale, in considerazione del mancato completamento del programma e di quanto riferito dai CC.SS. al G.D., si procedeva ai sensi degli artt. 69 e 70 D. Lgs. 270/99 alla convocazione dei soggetti indicati nell'art. 71 D. Lgs. cit. per l'odierna udienza.

Esaurita tale ricostruzione dei fatti che hanno reso necessaria l'udienza ex art. 71 D. Lgs. 270/99, va sottolineato - in via preliminare - come secondo la



dottrina la complessiva disciplina del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, sulla «Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza», ha segnato una netta separazione con quella precedente, riportando in un alveo più tradizionale la crisi d'impresa degli imprenditori commerciali anche di rilevanti dimensioni, ed ha soprattutto dato nuovamente potere all'Autorità giudiziaria, la cui presenza nella procedura assume oggi un ruolo di assoluto rilievo.

Da parte della dottrina si è giustificata tale diversa scelta legislativa con i risultati poco soddisfacenti della precedente «Legge Prodi», primo fra tutti la creazione di procedure dalla durata troppo lunga, con la connessa produzione di enormi prededuzioni a scapito dei creditori.

Si è pertanto sottolineato - sempre da parte della dottrina - come il D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, abbia segnato un cambiamento radicale nella disciplina dell'amministrazione straordinaria e nella sua stessa filosofia la quale appare così riassumibile:

- I L G A S O I t
- a) Se vi è prospettiva di salvataggio del patrimonio produttivo tramite ristrutturazione o cessione dei complessi aziendali, verrà avviata la procedura di amministrazione straordinaria, e della procedura si occuperà il Ministero tramite propri commissari ed un comitato di sorveglianza, ma sempre sotto il controllo del tribunale il quale deve verificare la sussistenza dei presupposti per il mantenimento della procedura di A.S.;
 - b) sussiste la significativa previsione della presentazione al tribunale da parte dei commissari di una relazione trimestrale, finalizzata all'esercizio dei poteri di cui all'art. 69;
 - c) se la prospettiva di ristrutturazione o di cessione non si realizza e l'insolvenza dell'impresa consiste in una impotenza definitiva ad ulteriormente operare ed essere recuperata, verrà subito dichiarato il fallimento;
 - d) quando il programma iniziale di salvataggio del patrimonio produttivo tramite ristrutturazione o cessione dei complessi aziendali divenga inattuabile, sia che ciò emerga in corso di procedura o alla scadenza del termine, occorrerà abbandonare il tentativo di risanamento e
- 5
- Li NB

ritornare all'alternativa liquidatoria, tramite la conversione in fallimento.

Già da questa prima sommaria analisi appare evidente la presenza, quindi non più di due procedure in rapporto di esclusività l'una dall'altra (l'amministrazione straordinaria ed il fallimento), ma di due procedure concorrenti e parallele, che trovano origine e fase iniziale nel medesimo momento giudiziario di accertamento iniziale dell'insolvenza e della possibilità o meno del salvataggio del patrimonio produttivo, ed il loro epilogo: 1) o nella realizzazione del programma; 2) o nella liquidazione fallimentare, immediata o posticipata alla mancata realizzazione del programma stesso; 3) quando la procedura non può essere utilmente continuata (art. 69).

La cessazione della procedura può quindi avvenire alla scadenza del programma e, in particolare:

- a) quando - come nel caso concreto - sia stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, ovvero quando la cessione non è avvenuta, in tutto o in parte, nel termine annuale (prorogabile, peraltro, ex art. 66);
- b) se è stato autorizzato un programma di ristrutturazione, qualora nel termine biennale l'imprenditore insolvente non abbia recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

La conversione può quindi essere disposta quando, in qualsiasi momento della procedura, sussiste il presupposto che la stessa non può essere utilmente proseguita e deve essere ordinata una volta scaduti i termini del programma di cui all'art. 27 D. Lgs. 270/99.

In tale prospettiva di "controllo" il tribunale - pertanto - deve attivare il proprio potere/dovere di verifica - anche d'ufficio - della sussistenza dei presupposti di cui agli art. 69 e 70 D. Lgs. n. 270/99.

Pertanto la sussistenza delle ipotesi indicate dagli art. 69 e 70 (e nel caso concreto di quella di cui all'art. 70 comma 1 lett. a)) conferma non solo l'esistenza di un potere di sorveglianza sul verificarsi dei presupposti per la conversione in fallimento, ma anche la possibilità di una conversione «d'ufficio», che prescinde da una richiesta dei commissari liquidatori e può

essere attuata anche contro la loro volontà, qualora il tribunale ravvisi la presenza dei presupposti di legge per la conversione.

Né può escludersi tale potere dell'Autorità giudiziaria in base all'art. 37 del suddetto decreto, che demanda la vigilanza al Ministero: la vigilanza del Ministero è di "merito", relativa alle scelte e all'operato dei commissari, mentre non può negarsi al tribunale un controllo di legalità (cioè sulla sussistenza dei presupposti dell'A.S. e sulla loro permanenza nel senso sopra indicato), proprio in base al medesimo art. 37 secondo il quale sono salve «le competenze del tribunale e del giudice delegato nelle materie ad essi affidate».

Tale conclusione trova conferma - peraltro - anche nei contributi dottrinali più recenti, secondo cui nell'A.S. si configura la natura giurisdizionale, accanto a quella tradizionalmente amministrativa.

L'intervento di adeguato ed accurato controllo da parte dell'Autorità giudiziaria si giustifica e si rende doveroso - in questa fase - anche al fine di evitare che la procedura non venga protratta oltre i termini di legge tassativamente indicati dall'art. 27 comma 2 lett. a) D. Lgs. 270/99, evitandosi così la produzione di ulteriori costi predeuzioni a detrimento dell'interesse economico dei creditori (sul punto si rinvia al consuntivo delle perdite durante l'A.S. cfr. tabella pag. 13 rel. CC.SS.),

Alla luce di quanto sopra esposto deve pertanto ritenersi che sussista in capo al Tribunale un potere-dovere di controllo di legalità sull'andamento della procedura, e dall'altro di verifica, in piena autonomia decisionale (sia in ordine all'impulso che al contenuto della decisione), dell'eventuale verificarsi dei presupposti per la conversione in fallimento previsti dall'art. 70 cit.

E' in tale contesto normativo che deve essere individuato il ruolo di controllo di legalità sulla procedura che deve essere riconosciuto al Tribunale: non a caso la dottrina ha individuato quale esempio paradigmatico del potere di controllo da parte del Tribunale nel corso della procedura l'art. 70 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 che - come sopra già evidenziato - prevede due ipotesi di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento, entrambe

relative alla scadenza dei termini della procedura: «Il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento:

a) quando, - come è avvenuto nel caso concreto - essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora avvenuta, in tutto o in parte, alla scadenza del programma, salvo quanto previsto dall'art. 66;

b) quando, essendo stato autorizzato un programma di ristrutturazione, l'imprenditore non abbia recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni alla scadenza del programma».

Nella prospettiva della sussistenza di un potere di vigilanza e controllo del Tribunale va richiamato - come già osservato - anche il disposto dell'art. 69 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, ove viene prevista una fattispecie di carattere generale, relativa all'intera durata della procedura del seguente tenore: «Qualora, in qualsiasi momento della procedura di amministrazione straordinaria, risulta che la stessa non può essere utilmente proseguita, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura in fallimento».

Si sono ipotizzate in dottrina come cause di conversione ex art. 69 le seguenti fattispecie concrete: la antieconomicità della procedura di amministrazione straordinaria, la gestione in perdita dell'impresa in esercizio, la produzione di spropositate prededuzioni, l'impossibilità di coprire il fabbisogno finanziario, lo svilimento del valore dei beni, l'inutile protrarsi della procedura, ogni altra situazione che, pur non concretizzandosi specificamente in quelle previste dall'art. 70, possa vanificare con sufficiente certezza, anche se solo prospetticamente, gli scopi della procedura di amministrazione straordinaria così come individuati dagli artt. 1 e 27 cioè il recupero dell'equilibrio economico finanziario delle attività imprenditoriali, rendendo attuale la necessità della conversione della procedura in fallimento, all'interno del quale peraltro, a seguito della riforma del 2006, lo scopo del salvataggio dei complessi aziendali può comunque trovare realizzazione, pur contemperato con il primario interesse dei creditori.

Le considerazioni che precedono sono finalizzate a dare conto dell'applicabilità delle norme citate al caso concreto in cui, nonostante la proroga concessa ai sensi dell'art. 66 comma 2, D. Lgs. 290/99, non si è verificata la cessione dei complessi aziendali, e quindi la conclusione del programma da parte dei CC.SS. entro il termine annuale, peraltro prorogato. Invero, come ammesso da parte dei CC.SS. (cfr. pag. 20,21 della relazione al 31.12.2014) e come emerge dalle risultanze documentali depositate agli atti della procedura - la società GEVE srl - che era risultato aggiudicatario della procedura competitiva non ha provveduto - nonostante il decorso di un notevole lasso di tempo (circa sei mesi) dal termine della proroga concessa ex art. 66 comma 2 legge cit. - a pagare la prima rata del prezzo, come era previsto nel bando predisposto dagli stessi CC.SS. e nell'atto di cessione condizionato proprio al pagamento di parte del prezzo o di rilascio di idonea garanzia.

EMERGE IN PARTICOLARE DALLA RELAZIONE DEI CC.SS. CHE IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI GEVE SRL SI SIA SOSTANZIALMENTE RIFIUTATO DI PROCEDERE ULTERIORMENTE ALL'ACQUISTO DEI COMPLESSI AZIENDALI (Cfr. relazione cit. pag. 21, nonché parere del MISE del 12 febbraio 2015 in cui si dà atto dell'atto ricognitivo redatto dal notaio Fabio Capaccioni del 9 febbraio 2015 in cui si attesta il mancato avveramento della condizione sospensiva collegata alla vendita in favore di GEVE srl).

Nel caso di specie, pertanto, sussistono i presupposti per la conversione, secondo quanto previsto dall'art. 70 comma 1 lett. a), dell'A.S. in fallimento, essendo decorso il termine massimo di anni uno e mesi tre (comprensivo di proroga) dall'approvazione del programma da parte del Ministero competente senza che si sia pervenuti ad una esecuzione del programma, costituita dalla cessione dei complessi aziendali.

Tale termine (già oggetto di proroga) non appare ulteriormente procrastinabile al fine di procedere ad ulteriori trattative per la vendita cui fanno riferimento i CC.SS. a pag. 21 e 22 della citata relazione, in quanto come si ricava dal chiaro tenore legislativo e come condivisibilmente osservato in dottrina "... Non può, ..., ignorarsi che l'art. 60, al comma 2, espressamente prevede che non vi può essere modifica o sostituzione una volta scaduto il

termine del programma che è stato autorizzato, ovvero allorchè sia trascorso un anno dalla data di autorizzazione di esso. L'iter procedurale è, dunque, scandito in termini ben precisi, al fine di evitare abusi ed allo scopo di impedire che le iniziative di modificazione o sostituzione si traducano in un allungamento ingiustificato dei tempi della procedura che, al contrario, deve rimanere ancorata a quelli previsti per l'attuazione del programma adottato con riferimento all'indirizzo prescelto").

Nel caso di specie l'auspicata cessione in favore di GEVE srl - come sopra evidenziato anche da parte degli stessi CC.SS. - non si è concretizzata, non avendo la società individuata da parte dei CC.SS. proceduto al pagamento del prezzo cui era condizionato il contratto di cessione dei complessi aziendali, ed essendo ormai inderogabilmente decorso il termine di legge prorogato ai sensi dell'art. 66 legge 270/99.

Nel caso concreto non si può - peraltro - configurare una prosecuzione della procedura di vendita (già esaurita) con un nuovo acquirente in sostituzione dell'aggiudicatario inadempiente, come risulta da fatto che il notaio ha dato atto del mancato avveramento della condizione sospensiva, con conseguente risoluzione del contratto concluso con GEVE srl; peraltro nell'eventuale nuova cessione dei complessi aziendali - avendo avuto i CC.SS. la necessità di richiedere una nuova autorizzazione ministeriale in data 11 febbraio 2015 - si rinviene la conferma che l'originaria cessione non ha avuto esecuzione ed il tempo programma originario non si è concluso nel termine stabilito dalla legge con le modalità a suo tempo determinate.

Appare - infatti - evidente che la scadenza del termine annuale (eventualmente prorogato come è avvenuto nel caso di specie) segna il confine insuperabile fra l'interesse alla tutela dei lavoratori e quello collettivo alla conservazione dei patrimoni aziendali contrapposto a quello dei creditori consistente nell'aspettativa di essere soddisfatti.

La dichiarazione di fallimento appare - quindi - obbligata ed inevitabile alla luce del potere/dovere di controllo riconosciuto dalla legge al Tribunale di cui più sopra si è dato conto.

Per le ragioni sopra indicate - ed in particolare per l'avvenuta decorrenza del termine annuale già prorogato - non può pertanto essere presa in considerazione l'offerta di acquisto presentata dalla soc. SALC spa.

P.Q.M.

Ritenuto che sussistono i presupposti per la conversione dell'A.S. in fallimento ai sensi degli artt. 70 lett. a) e 71 D. Lgs. 270/99

P.Q.M.

converte la procedura "RDB spa" con sede legale in Pontenure via [redacted] in A.S. nel "Fallimento della RDB spa con sede legale in Pontenure via [redacted]".


nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Marina Marchetti e ritenuta la necessità di procedere alla nomina di due curatori che rivestano i profili professionali dell'avvocato e del dottore commercialista in considerazione delle numerose e variegate problematiche giuridiche ed economiche connesse alla conversione in fallimento di una società ex quotata in borsa,

nomina

curatore il dott. Michele Guidotti con studio professionale in Piacenza via [redacted], e l'avv. Andrea Loranzi, con studio in Piacenza via [redacted], i quali possiedono le qualità professionali e morali per tale incarico, avendo già rivestito in passato la funzione di curatore fallimentare.

Alla luce dell'offerta presentata da parte di SALC spa, che prende in considerazione la circostanza che l'azienda sia in esercizio, al fine di evitare la dispersione del valore del marchio e dell'avviamento, si dispone - ai sensi dell'art. 104 l.f. - l'esercizio provvisorio del complessi aziendali fino alla data del 12 marzo 2015, secondo le seguenti indicazioni di massima:



- 1) le somme riscosse saranno dai curatori immediatamente versate sul conto corrente intestato al fallimento.
- 2) I curatori contabilizzeranno le operazioni commerciali e di gestione dell'esercizio provvisorio su appositi libri preventivamente vidimati dal G.D.
- 3) Al termine del periodo di esercizio provvisorio (eventualmente prorogabile) i curatori renderanno il conto della gestione relativo a tale attività.
- 4) Per gli atti necessari per stare in giudizio come attore o come convenuto e per conferire incarichi di qualsiasi tipo, in cui le spese vadano a gravare sulla procedura, dovrà essere richiesta ed ottenuta l'autorizzazione del G.D., il quale, eserciterà con funzioni di supplenza le funzioni del comitato dei creditori ex art. 41 l.f. fino alla nomina del comitato.

Al termine di detto periodo i curatori dovranno valutare l'opportunità di una eventuale prosecuzione in considerazione dell'interesse del ceto creditorio.

Autorizza

la prenotazione a debito delle spese relative al presente decreto.

ordina

la pubblicazione e la comunicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 8 comma 3.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Piacenza del 12 febbraio 2015.

I Giudici

Il Presidente relatore

Manelli

